

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale ai sensi
del D.P.R. 642 del
26.10.1972 tariffa
art.1 - art 1-bis.1

Repertorio dei contratti n. 11678 del 11.03.2015

COMUNE DI FORMIA - Provincia di Latina

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' "FORMIA
RIFIUTI ZERO S.R.L." DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANO. - ACCORDO
ATTUATIVO.

Valore € 48.290.910,00 oltre IVA -CIG: 6075596C6A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di marzo alle ore 14,15 nella
residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Rita
Riccio, Segretario Generale del Comune di Formia, autorizzato a rogare,
nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
comparsi i signori:

- Arch. Stefania Della Notte, nata a _____ gente del 2°
Settore Ambiente e Sostenibilità Urbana, che qui agisce per conto e
nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta, in virtù dell'incarico
conferitogli con decreto sindacale n. 04 del 13.01.2014 e ss.mm.ii., C.F.
81000270595;

E

- Dott. Raphael Rossi nato a _____

_____, residente in _____

_____, che

interviene nel presente atto nella qualità di Amministratore Unico della Società
Formia Rifiuti Zero Srl - Piazza Municipio snc - 04023 Formia (LT) C.F./P.IVA
02796960595, come da visura della C.C.I.A.A. di Latina prot n. T177779485
del 17.02.2015.

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

Registrato a Formia il 24.03.2015
Al N° 1087 s. 1° Atti Pubblici

Generale sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto in ordine al quale

PREMETTONO

ART. 1

Il Comune di Formia ha individuato nell'*in house providing* la forma di gestione preferenziale del servizio di igiene urbana e con Delibere di C.C. n. 50 e n. 51 del 04.04.2014, ha approvato lo Statuto e il Regolamento del controllo analogo della società "**Formia Rifiuti Zero S.r.l.**" (di seguito "la Società"), con sede legale in Formia, della quale detiene l'intero capitale. In data 18 novembre, con atto rep. 30488 raccolta n. 11074, a rogito del notaio Massimo De Prisco in Gaeta, registrato a Formia il 25.11.2014 al n. 4037 e depositato in data 21.11.2014 e successivo atto rep. 30545 raccolta n. 11118, a rogito del medesimo notaio, al registro delle imprese di Latina al n. 200065 è stata costituita la Società "**Formia Rifiuti Zero srl**" con capitale sociale di € 10.000; Alla stessa società Formia Rifiuti Zero S.r.l. è stata affidata in house con Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 22.12.2014 e successiva Determina Dirigenziale n. 321 del 24.12.2014 la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati nella misura e con le modalità di seguito specificate.

La Società, in applicazione dell'art.13 dello statuto, è amministrata da un Amministratore unico e svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Comune di Formia (di seguito: "il Comune") nel Piano industriale approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 98 in data 22.12.2014. Con il presente Accordo attuativo (di seguito, per brevità l' "Accordo") il Comune e la Società intendono regolamentare i loro rapporti.

- che, in ordine alla "informativa antimafia" di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, la Prefettura di Latina con nota prot. 76/2015/AM Area 1 del 09.03.2015 comunicava che "nei confronti della Società e dell'Amministratore Unico e dei suoi familiari conviventi, non risultano sussistere, alla data odierna, le cause interdittive di cui all'art. 67 del citato D. Lgs. 159/2011;

Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO

1. La Società dovrà svolgere, all'interno del territorio comunale di Formia, tutti i servizi elencati nel Piano industriale e dettagliati nel Capitolato prestazionale e di seguito elencati solo a titolo esemplificativo:
 - la gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;
 - spazzamento manuale e meccanizzato;
 - la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);
 - interventi di salvaguardia ambientale in genere ordinati dal socio. Resta fermo che al Comune di Formia, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi ordinarie e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio comunale.
2. Il Comune, esercita sulla base del controllo analogo e della normativa vigente un potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei Servizi ambientali, nonché sulla gestione della società stessa.

ART. 3 - DURATA.

1. Fermo restando la durata della società di scopo, il presente accordo ha durata otto anni, prorogabile per altri quattro previa manifestazione di interesse delle parti, a decorrere dalla sua sottoscrizione. Le procedure di rinnovo dell'accordo devono essere avviate almeno 12 mesi precedenti la scadenza dell'accordo stesso.

1. La società su richiesta del Comune, assicura, per il tempo indicato dall'Ente affidatario ma comunque non maggiore di dodici mesi, alle medesime condizioni contrattuali, la continuità del servizio, anche dopo la scadenza dell'Accordo, ai livelli di servizio pattuiti e alle medesime condizioni, nelle more del nuovo affidamento del servizio o dell'eventuale rinnovo dell'affidamento *in house*.

ART. 4 - SEDE

1. La Società ha sede legale in Formia.
2. La Società si impegna a mantenere per tutta la durata dell'affidamento la sede legale ed operativa all'interno del territorio comunale di Formia.

ART. 5 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO

1. La Società presterà tutti i servizi indicati nel Piano industriale (All. 1) allegato al presente accordo e di cui forma parte sostanziale ed integrante.
2. Le prestazioni e le modalità di svolgimento degli stessi sono specificati nel Capitolato prestazionale (All. 2) allegato al presente accordo e di cui forma parte sostanziale ed integrante.
3. Il capitolato di servizio stabilisce i livelli minimi di servizio che la Società deve garantire. Il Piano industriale e il relativo capitolato prestazionale sono aggiornati annualmente dalla Società e sono presentati all'Assemblea dei Soci, per la loro approvazione e successiva

validazione da parte dell'Amministrazione concedente. Detto piano dovrà contenere gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe (TARI o successive) nelle forme e nei contenuti individuati dalla normativa vigente all'atto della redazione.

4. Tutti i servizi sono svolti nel territorio comunale di Formia secondo le tempistiche e le modalità indicate negli Allegati 1 e 2.
5. Margini di scostamento rispetto ai livelli di servizio stabiliti nel Piano industriale e dettagliati nel Capitolato prestazionale sono ammessi solo in caso di eventi esterni alla Società straordinari ed imprevedibili che comportino mutamenti delle condizioni di partenza.

Art. 6 – Carattere dei servizi

1. I servizi di Igiene Urbana di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 178 comma 1 del D. Lgs. 152/06, sono da considerarsi ad ogni effetto servizi di pubblico interesse. Essi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, se non per dimostrata causa di forza maggiore.

Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali.

In caso di sciopero del personale la Società, è tenuta, comunque, a garantire i servizi indispensabili, e a rispettare le disposizioni della L. 146/90.

ART. 7 – CONSISTENZA DEL CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO

1. La Società presenta al Comune, entro e non oltre il termine della presentazione del bilancio di previsione, un cronoprogramma attuativo

per ogni singolo servizio specificando i tempi di realizzazione, le risorse necessarie, le fonti di finanziamento interne ed esterne le loro coperture e i relativi piani di ammortamento.

ART. 8 – RISORSE STRUMENTALI ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

1. La Società utilizzerà, per l'erogazione dei servizi, beni strumentali propri. Essa è obbligata a dotarsi delle attrezzature, automezzi e strumentazione indicati nel Piano industriale e nel Capitolato prestazionale.
2. I beni che il Comune di Formia concederà alla Società le saranno forniti in comodato d'uso gratuito.

ART. 9 – DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTO DI SUBENTRO

1. Ove la scadenza del contratto coincida con la scadenza dell'affidamento, la Società si impegna a mettere a disposizione dell'Ente locale tutte le informazioni utili all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di gestione, nonché le informazioni operative e commerciali utili per la formulazione delle offerte da parte dei potenziali subentranti.
2. La Società si impegna a mettere a disposizione di chi subentra tutti i beni strumentali e l'accesso agli impianti a condizioni economiche di mercato che saranno certificate da un professionista incaricato.

ART. 10 – STANDARD QUALITATIVI DEI SERVIZI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

1. La Società è tenuta all'osservanza degli indicatori di qualità definiti nel Capitolato prestazionale e nella Carta dei Servizi.

Art. 11 – Carta dei servizi

1. La Società deve predisporre e mantenere attiva la Carta dei servizi. Essa contiene i principi e gli *standards* cui deve essere uniformata

l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.

2. La carta dei servizi è predisposta, dalla Società, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente Accordo e relativi allegati. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti.
3. La carta dei servizi sarà soggetta a periodica revisione.
4. Una volta approvata da parte dei competenti organi societari, la Carta dei servizi sarà trasmessa al Comune per la necessaria presa d'atto. Ove il Comune proponga modifiche e/o integrazioni, la Società dovrà obbligatoriamente recepire entro 30 giorni le modifiche proposte, compatibilmente con i piani economici e finanziari.

ART. 12 – CORRISPETTIVI ECONOMICI

1. Per i servizi individuati negli Allegati 1 e 2 ed erogati dalla Società, il Comune verserà a quest'ultima un corrispettivo di € 6.640.000,00 IVA inclusa, all'anno secondo il dettaglio di cui all'Allegato "Tabella costi", come risultante dal Piano Industriale approvato e dal Capitolato.
2. La Società si considera pienamente compensata dal canone annuo così riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, per tutte le spese indicate nel Capitolato quali quelle relative al personale, alle attrezzature, ai materiali di consumo, al trasporto e al conferimento dei rifiuti provenienti

dalla raccolta differenziata, agli oneri di supervisione, coordinamento e controllo e quanto altro necessario all'esecuzione delle prestazioni offerte.

3. Il canone verrà corrisposto e revisionato annualmente secondo quanto indicato nel Capitolato prestazionale. In conformità a quanto previsto dall'art. 115 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il canone di gestione sarà soggetto a revisione, a richiesta di una delle due parti, ove, in costanza del rapporto contrattuale, si avveri una delle seguenti condizioni:
 - a) aumento o diminuzione del costo unitario della mano d'opera con riferimento alla data dell'offerta;
 - b) aumento o diminuzione dei costi di esercizio degli automezzi con riferimento alla data dell'offerta;
 - c) aumento o diminuzione dei costi del materiale di consumo con riferimento alla data dell'offerta.
5. Il canone verrà rimodulato anche nell'ipotesi in cui nel tempo diminuiscono i servizi offerti. In tal caso o il canone corrisposto diminuirà proporzionalmente o rimarrà invariato, ma la Società sarà tenuta ad offrire altri servizi in sostituzione di quelli venuti meno di analogo importo. I servizi in sostituzione saranno individuati dal Comune.
6. Si precisa che il Comune non è obbligato a richiedere per tutta la durata contrattuale tutti i servizi indicati negli Allegati 1 e 2 e pagherà solo quelli effettivamente svolti.

7. Nell'ipotesi di revisione servizi, è previsto una modifica del canone annuo.
8. La Società ha facoltà di prestare servizi aggiuntivi, previsti statutariamente, rispetto a quelli previsti negli Allegati 1 e 2 il cui corrispettivo è da considerarsi già ricompreso nel canone di cui al co. 1.
9. In ogni caso il canone di gestione sarà adeguato a richiesta di una delle due parti, in costanza del rapporto contrattuale, qualora si avveri una delle seguenti condizioni :
 - a) *aumento o diminuzione dei costi di trasporto per il conferimento dei rifiuti con variazioni superiori ai 100 km solo andata rispetto all'isola ecologica di Santa Maria di Cerquito.*
 - b) *aumento o diminuzione dei costi tariffari per il conferimento dei rifiuti con variazioni superiori al 1,0 % dei costi indicati al punto 3.4;*
 - c) *aumento oltre il 1,0% delle utenze fruitrici del servizio di ritiro dei rifiuti urbani, rispetto al numero di utenze/base all'atto dell'affidamento, che risulta essere pari a circa 17.500 utenze domestiche (circa 37.500 abitanti complessivi residenti) e circa 1.850 utenze non domestiche (rilevazione al 2013);*
 - d) *ulteriori oneri, imprevedibili, derivanti dall'applicazione di nuove normative relative alle modalità di espletamento dei servizi oggetto di affidamento.*
10. Il pagamento del canone mensile è subordinato alla presentazione di regolare fattura e sarà corrisposto entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della stessa. I pagamenti saranno effettuati nei termini e con le modalità di cui all'art. 307 del D.P.R. 207/2010 tenendo conto delle

disposizioni di legge in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

ART. 13 – INTERESSI MORATORI

11. In caso di ritardo nei pagamenti il Comune pagherà gli interessi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 – PROGRAMMA INVESTIMENTI

1. La Società presenta, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, programma di investimento con indicazione di tempistica interventi ed eventuali contributi pubblici.

ART. 15 – PERSONALE

1. La Società impiegherà il personale previsto dal Piano industriale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal CCNL di categoria.

ART. 16 – INCENTIVI ECONOMICI

1. Gli eventuali incentivi economici, già compresi nel canone di cui all'art.12 comma 1, sono definiti nel Capitolato prestazionale.

ART. 17 – SANZIONI

1. Qualora vengano riscontrati dei disservizi la Società, su segnalazione scritta di un referente comunale, dovrà intervenire:

- a) tempestivamente, al massimo entro tre ore dalla segnalazione, per i servizi con carattere quotidiano;
- b) entro le ventiquattro (24) ore, dalla segnalazione, per i servizi con frequenze non quotidiane.

Se la Società non interviene nei tempi indicati a rimuovere il disservizio, l'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dell'eventuale

maggior danno provocato, applicherà le penali previste nel Capitolato prestazionale - secondo le modalità e tempi di irrogazione e riscossione ivi previsti - ed è automaticamente autorizzata a rivolgersi ad altra Ditta, a spese della Società, in sostituzione di quest'ultima.

ART. 18 - OSSERVANZA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

1. La Società è tenuta all'osservanza di tutte le norme dettate dal presente Accordo, dal Piano industriale e dal Capitolato prestazionale.
2. E' altresì tenuta all'obbligo di osservare le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso dell'affidamento, comprese le norme del Regolamento Comunale di Igiene urbana, il Regolamento TARI (o simili) ed il Regolamento sul controllo analogo e le ordinanze municipali, nonché i documenti di indirizzo dell'Amministrazione Regionale e Provinciale.
3. Il Comune di Formia, in particolare, si riserva la facoltà di modificare il Regolamento Comunale di Igiene urbana, il Regolamento di gestione del Centro di Raccolta Comunale - per quanto di sua competenza - il Regolamento TARI ed il Regolamento sul controllo analogo nel corso dell'accordo.
2. Se in conseguenza di ciò ci dovessero essere delle modifiche che possono influire sullo svolgimento del servizio, troverà applicazione la disciplina dettata dall'art. 12 comma 7 del presente accordo.
4. Le modalità di gestione dell'affidamento di cui al presente accordo sono in ogni caso di competenza del Comune, che individua le soluzioni tecniche più idonee per l'efficacia ed efficienza del servizio. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente Accordo, la

Società è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici comunali competenti.

5. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta al Comune, che potrà esercitarlo nella maniera che riterrà più opportuna.

ART. 19 – VIGILANZA E CONTROLLO

1. La Società è tenuta alla stretta osservanza del Regolamento sul controllo analogo approvato con Delibera di C.C. n. 51 del 20.06.2014.
2. L'esercizio del controllo analogo del Comune è demandato al Settore Ambiente, competente per materia. Al fine di coadiuvare le attività del Settore Ambiente è costituita una Commissione di Controllo formata da tre membri ed un segretario.
3. Il Comune effettua il controllo di gestione con frequenza minima trimestrale, a livello di conto economico per singolo esercizio, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale.
4. La Società redige il *reporting* e consente tutti i controlli previsti dal Regolamento sul controllo analogo.
5. Alle fatture devono essere allegati i report riepilogativi di tutti i servizi svolti nel mese di riferimento.
6. Il Controllo si effettua anche sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, disponendo a riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi concreti presso la sede sociale e di informazione e attraverso un controllo e approvazione sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile trimestrale da parte di quest'ultima.
7. Anche al fine di ottemperare all'obiettivo di un congruo monitoraggio e

controllo, l' Amministratore unico predispone ed invia al Socio Unico che effettua il controllo analogo:

- a) entro il 15 settembre di ogni anno il piano previsionale annuale e triennale delle attività, contenente il piano industriale, il piano economico e finanziario di breve e di lungo periodo. Tale piano previsionale, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto, dovrà essere approvato dall'Assemblea, entro il 30 dicembre di ogni anno, la quale potrà fornire linee guida e di indirizzo;*
 - b) le eventuali proposte di modifiche statutarie;*
 - c) una relazione trimestrale contenente gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi alla Società;*
 - d) il bilancio annuale completo di ogni allegato tra cui la relazione dell'Amministratore unico contenente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale e la verifica degli investimenti effettuati;*
 - e) tutti gli atti necessari alla verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione;*
 - f) ogni informazione e documento relativo ad eventi straordinari, non previsti nelle relazioni e piani sopra indicati, che possa riflettersi sull'ordinario e regolare andamento gestionale della Società.*
8. L'Amministrazione comunale si riserva di verificare e controllare l'esecuzione del servizio tramite il Rappresentante individuato in accordo con la Società e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte della Società, attiverà le procedure di penalità e/o rimozione dal servizio, come previste dallo Statuto societario e dagli obblighi di Legge in capo a

Società partecipate soggette alle norme del controllo analogo.

9. La Società, come previsto dal Piano, si doterà di idonei sistemi e procedure interne, che prevedano o estendano quanto comunque richiesto al presente articolo, atte a verificare e controllare i servizi espletati.
10. In caso di variazioni delle modalità di svolgimento del servizio, la Società sarà tenuta a fornire al Comune di Formia, anticipatamente e comunque entro la settimana precedente, la nuova programmazione dei servizi, del numero di personale da impiegare, delle zone interessate, dei mezzi da impiegare. Il Comune dovrà essere in condizione di verificare in ogni momento nell'ambito comunale il servizio svolto e la posizione sul territorio delle risorse umane impegnate e registrati nella succitata programmazione.

ART. 20 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1. L'Amministratore Unico della Società adotta il Bilancio di previsione annuale entro e non oltre il mese di novembre e lo invia al Comune che lo approva entro il 30 dicembre di ogni anno.
2. L'Amministratore Unico adotta, inoltre, annualmente il piano del fabbisogno del personale, sottoponendo alla preventiva valutazione della giunta comunale eventuali variazioni rispetto a quello approvato nell'esercizio precedente. L'Amministratore Unico provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 21 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore del Servizio è responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto e puntuale adempimento dell' accordo, della buona riuscita del servizio di raccolta, spazzamento, selezione, trasporto e movimentazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili , nonché della conduzione dei mezzi, attrezzature e impianti previsti nel Piano Industriale.
2. Il Gestore del Servizio è obbligato, senza alcun compenso ulteriore, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica e di cantiere ed avrà a suo carico esclusivo l'onere di rifondere all'Amministrazione Comunale, ai suoi operai e a terzi, i danni che fossero causati dall'esecuzione del servizio in parola.
3. La Società assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dallo svolgimento del servizio in parola.
Esonera quindi l'Amministrazione e tutto il personale preposto alla sorveglianza da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione del servizio in parola, e si obbliga di rilevarli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro di loro venire proposte.
4. L'Amministrazione Comunale, rimane estranea, sempre, anche in caso di cessione di credito preventivamente autorizzato, ad ogni vertenza che potesse sorgere tra Il Gestore del Servizio ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

ART. 22 - SUBAPPALTO

1. Attesa la particolare natura tecnico organizzativa dell'affidamento, è

conseguente.

2. A tal fine la Società è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria.
3. La polizza dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice o bancaria di primaria importanza. La polizza, dovrà, altresì, essere vincolata a favore del Comune e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'accordo, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.
4. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 5.000.000,00. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della Società.
5. Nel caso di giudizio il Comune di Formia dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
6. Le suddette polizze dovranno essere consegnata al settore competente improrogabilmente entro 10 gg. dalla data di inizio del servizio e dovranno aver corso dal giorno di effettivo inizio de servizio

vietato il ricorso all'istituto del subappalto regolato all'art. 118 del d. Lgs. n. 163/2006.

2. La società potrà far svolgere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad altri fornitori solo i servizi non ricadenti nel ciclo di gestione dei rifiuti (es. derattizzazione, dezanarizzazione ecc.).
3. Non viene considerato subappalto il trattamento finale dei rifiuti e il trasporto eseguito dai titolari degli impianti di destino.

ART. 23 – RISOLUZIONE CONTRATTO

1. Il Comune di Formia può risolvere – tramite raccomandata con avviso di ricevimento - il contratto in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali e normativi da parte della Società nei casi previsti dal Capitolato prestazionale.

ART. 24 – CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove ha sede la Società, su istanza della parte più diligente.
2. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, il quale deciderà secondo equità in via irrituale, disponendo altresì sulle spese.

ART. 25 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico della Società, in qualità di gestore dei servizi, che è obbligato a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità

ART. 26 - RISERVATEZZA

1. E' fatto obbligo alla Società di mantenere il massimo riserbo su tutto il materiale, informazioni, dati e eventuali documenti consegnati dal Comune di Formia per l'esecuzione dei servizi.
2. La Società ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dal Comune.
3. La Società è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuta a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare scritto del Comune di Formia.

Art. 27 DOCUMENTAZIONE

Fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto, e si intendono materialmente allegati allo stesso i seguenti documenti:

- 1) Capitolato prestazionale;
- 2) Piano industriale di gestione del servizio di raccolta differenziata comunale;

Fanno inoltre parte integrale e sostanziale del presente contratto, e si intendono qui integralmente richiamati, anche se non allegati materialmente, ma siglati dalle parti contraenti e conservati agli atti del Settore Ambiente e Sostenibilità Urbana i seguenti documenti:

- Deliberazione di C.C. n. 50 del 20.06.2014
- Deliberazione di C.C. n. 51 del 20.06.2014
- Deliberazione di C.C. n. 98 del 22.12.2014
- Deliberazione di C.C. n. 99 del 22.12.2014
- Determinazione n. 321 del 24.12.2014 del Settore Ambiente e

- Sostenibilità Urbana.

Art. 28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, La Società assume l'obbligo di utilizzare apposito conto corrente bancario o postale al fine di registrarvi i pagamenti derivanti dalla stipula del presente contratto che saranno effettuati con bonifico bancario o postale, obbligandosi a comunicare al Comune di Formia gli estremi identificativi del conto dedicato, comprese le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

17.2 Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, il presente contratto è risolto di diritto, ex art. 1456 del codice civile, qualora la Società non si avvalga, ai fini dei pagamenti, di banche o della Società Poste Italiane Spa.

Art. 29 REGISTRAZIONE E RELATIVE SPESE

Le spese dirette ed indirette inerenti al contratto saranno a carico della Società "FORMIA RIFIUTI ZERO SRL"

Le parti per la registrazione del presente contratto, chiedono l'applicazione dell'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 26/04/1986 n° 131.

Art. 30 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Si prende atto che sono state acquisite agli atti le seguenti dichiarazioni:

- da parte della società dichiarazione resa ai sensi della legge 190/2012 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (d.p.r. 62/2013);

- da parte del Dirigente dichiarazione resa ai sensi della legge 190/2012 di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

E richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Consta di 19 facciate oltre la presente fin qui.

Formia Rifiuti Zero Sr.l.

FIAMMO IN ORIGINALE

IL DIRIGENTE

FIAMMO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO ROGANTE

FIAMMO IN ORIGINALE

Ricevuta del: 27/03/2015 ora: 12:45:30

Utc: 1427456726786129

Utc_string: 2015-03-27T12:45:26.786129+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 27/03/2015

Ora invio: 12:45:26

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 135

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 76430518

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: DRSDNC67L14D708G

Ufficio delle entrate competente:

TJG - Ufficio Territoriale di FORMIA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 81000270595

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 11678/2015 (del codice fiscale: DRSDNC67L14D708G)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1087 del 27/03/2015

TJG Ufficio Territoriale di FORMIA - Entrate

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI
9802 IMPOSTA DI BOLLO

Importo
200,00 Euro
45,00 Euro